



**SERVIZIO SANITARIO
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS**

DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO N. 291 DEL 21/10/2022

Proposta n. 423 del 14/10/2022

STRUTTURA PROPONENTE: DIREZIONE S.C. AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

OGGETTO: Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ex ATS SARDEGNA – Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna – R.G. 225/2007 – Sentenza n. 3/2009 del 12 gennaio 2009 – Liquidazione parcelle Avv. Giuseppe Macciotta

Con la presente sottoscrizione i soggetti coinvolti nell'attività istruttoria, ciascuno per le attività e le responsabilità di competenza dichiarano che la stessa è corretta, completa nonché conforme alle risultanze degli atti d'ufficio, per l'utilità e l'opportunità degli obiettivi aziendali e per l'interesse pubblico.

Ruolo	Soggetto	Firma Digitale
L'istruttore	Dott.ssa Claudia Boi	
Il Responsabile della Struttura proponente	Avv. Paola Trudu	

La presente Deliberazione prevede un impegno di spesa a carico della Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria ATS

SI

NO

DA ASSUMERE CON SUCCESSIVO PROVVEDIMENTO

La presente Deliberazione è soggetta al controllo preventivo di cui all'art. 41 della L.R. 24/2020

SI

NO

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

VISTO il Decreto Legislativo n. 502 del 30/12/1992 *“Riordino della disciplina in materia sanitaria”* e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 *“Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n. 23 del 2014 e della legge regionale n. 17 del 2016 e di ulteriori norme di settore”*, e ss.mm.ii.;

PRESO ATTO della Deliberazione di Giunta Regionale n. 7/8 del 03 marzo 2022 con la quale è stato individuato il Dott. Enrico Gaia quale Commissario Straordinario per la Gestione regionale sanitaria liquidatoria di ATS, delle sopresse USL e delle sopresse ASL ai sensi della Legge Regionale n. 24 del 11 settembre 2020 e ssmmii;

CONSIDERATO che, in esecuzione della citata DGR 7/8, è stato stipulato apposito contratto tra la Regione Autonoma della Sardegna e il Dott. Enrico Gaia e che la Gestione regionale sanitaria liquidatoria ATS ne ha preso atto con deliberazione n. 181 del 16 settembre 2022;

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 3, comma 6, della L.R. 24/2020, come novellato dall'art. 34 della L.R. 17/2021, *“per l'espletamento di tutte le attività è utilizzato il personale dell'Ares”*;

PRESO ATTO dell'organizzazione aziendale provvisoria dell'ARES e della sua articolazione aziendale di cui alla deliberazione n. 132 del 01/07/2022;

RICHIAMATO il decreto legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”* e ss.ii.mm

DATO ATTO che il soggetto che propone il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

PREMESSO CHE il Laboratorio di Analisi Dr. Pietro Paolo Cossu e C. s.n.c. del Dott. Pietro Paolo Cossu e C. s.n.c., rappresentato e difeso dagli avvocati Paola Perisi e Alessandro Corda, ha promosso ricorso nanti il TAR Sardegna (R.G. 225/2007) contro la ex ASL n. 8 di Cagliari e la Regione autonoma della Sardegna per chiedere l'annullamento delle deliberazioni della Giunta regionale della Sardegna n. 49/12 del 28 novembre 2006, n. 50/41 del 5 dicembre 2006 e n. 53/19 del 20 dicembre 2006, che determinavano i volumi di attività e dei livelli di spesa per la stipula dei contratti tra le Aziende sanitarie locali e gli erogatori privati, nonché l'annullamento della nota della Asl 8 di Cagliari del 21 dicembre 2006 protocollo 65458 per illegittimità costituzionale, violazione e/o falsa applicazione degli articoli 8-bis e 8-quinquies del Dlgs 30 dicembre 1992 n. 502 e

dell'articolo 8 della legge regionale 28 luglio 2006 n. 10, eccesso di potere per illogicità e irragionevolezza;

CHE la Asl n. 8 di Cagliari, con la nota impugnata, determinava unilateralmente il tetto di spesa complessivo previsto per gli anni 2007 e 2008 e che, secondo la teoria di parte ricorrente, tale determinazione sarebbe illegittima perché adottata in difetto di una previa pianificazione sanitaria regionale ed in assoluta carenza di istruttoria e di motivazione;

DATO ATTO CHE l'Azienda Sanitaria si è costituita in giudizio con il patrocinio dell'Avv. Giuseppe Macciotta, all'uopo nominato, contro deducendo puntualmente e chiedendo una pronuncia di rigetto;

RICHIAMATA la sentenza n. 3/2009 del 12 gennaio 2009 con cui il TAR Sardegna rigetta il ricorso e compensa le spese di giudizio;

VISTA la nota del 27 giugno 2020 con cui l'Avv. Giuseppe Macciotta ha presentato un sollecito per il pagamento della parcella emessa in data 27 dicembre 2010 di euro 3.722,73 euro, per le prestazioni rese nella causa iscritta al n. 225/2007 di R.G.;

CONSIDERATO CHE, a seguito di verifica, la stessa risulta dovuta e non ancora liquidata;

ATTESO CHE, onde evitare successive azioni di recupero coatto da parte del creditore procedente, si rende necessario disporre il pagamento;

VISTE le Linee Guida n. 12 emanata dall'ANAC, con delibera n. 907 del 24 ottobre 2018, sull'affidamento dei servizi legali, secondo cui l'incarico conferito ad hoc, consistendo nella trattazione della singola controversia, costituisce contratti d'opera intellettuale ed è, pertanto, sottoposto al regime di cui all'art. 17 (contratti esclusi);

ATTESO, pertanto, **CHE** sono esclusi dall'obbligo di richiesta del codice CIG, ai fini della tracciabilità cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136 e dal versamento del contributo ANAC i contratti relativi a patrocini legali, inquadrabili come prestazioni d'opera intellettuale, volti a soddisfare il solo bisogno di difesa giudiziale del cliente, qualora di valore inferiore a euro 40.000,00;

DATO ATTO CHE gli incarichi di patrocinio legale attribuiti ad un professionista per la difesa e la rappresentanza dell'ente in relazione a singole controversie, sono inquadrati come incarichi di consulenza e, pertanto, sono soggetti, ai sensi dell'art. 15, cc. 1 e 2, del d.lgs. n. 33/2013, alla pubblicazione sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione di primo livello "Consulenti e collaboratori";

CHE, nel rispetto delle vigenti normative in materia di tutela della riservatezza e trattamento dei dati personali, nel testo del presente provvedimento vengono omessi i nominativi dei soggetti dallo stesso interessati, essendo comunque possibile la loro identificazione, all'occorrenza, sulla base dello specifico fascicolo depositato presso la S.C. Affari Legali;

RITENUTO, pertanto, di dover provvedere in merito;

PROPONE

per i motivi espressi in premessa, che qui si richiamano integralmente:

1. **DI AUTORIZZARE** il pagamento in favore dell'Avv. Giuseppe Macciotta, con sede legale a Cagliari in viale Diaz n. 29, di euro 3.722,73 euro per le prestazioni rese nella causa iscritta al n. 225/2007 di R.G. in favore della ex Asl n. 8 di Cagliari;
2. **DI IMPUTARE** la somma, al lordo della ritenuta d'acconto, sul Bilancio d'esercizio 2022 della Gestione Liquidatoria ATS Sardegna, come di seguito riportato:

UFFICIO AUTORIZZATIVO	MACRO AUTORIZZAZIONE	CONTO	CENTRO DI COSTO	IMPORTO IVA INCLUSA
DTSAFFAL	1	A202030114 Altri fondi per rischi	DA00040108	3.722,73

3. **DI DEMANDARE** ai servizi competenti gli adempimenti derivanti dall'esecuzione del presente atto deliberativo;
4. **DI DARE ATTO CHE** il presente provvedimento è rilevante ai fini dell'amministrazione trasparente di cui al D.lgs. 33/2013;
5. **DI PUBBLICARE** il presente provvedimento all'Albo Pretorio on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria.

IL DIRETTORE DELLA SC AFFARI LEGALI

Avv. Paola Trudu

Per le motivazioni sopra riportate

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

VISTA la su estesa proposta, che si richiama integralmente;

DATO ATTO che il soggetto che adotta il presente atto non incorre in alcuna delle cause di incompatibilità previste dalla normativa vigente, con particolare riferimento al Codice di Comportamento dei Pubblici Dipendenti e alla Normativa Anticorruzione e che non sussistono, in capo allo stesso, situazioni di conflitto di interesse in relazione all'oggetto dell'atto, ai sensi della Legge 190 del 06/11/2012 e norme collegate;

DELIBERA

1) **DI APPROVARE** il contenuto della proposta di deliberazione sopra richiamata e per l'effetto di darne integrale esecuzione;

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
GESTIONE REGIONALE SANITARIA LIQUIDATORIA ATS
Dott. Enrico Gaia

ALLEGATI SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

ALLEGATI NON SOGGETTI A PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione viene pubblicata on-line ATS - Gestione Regionale Sanitaria Liquidatoria dal 21 / 10 / 2022 al 05 / 11 / 2022

Il Dirigente Responsabile per la pubblicazione o suo delegato
